



COMUNE DI PALAGIANELLO

Terra delle Gravine

Via D'Azeglio, 1 - 74018 PALAGIANELLO
tel. 0998434211 - fax 0998444607

UFFICIO URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

“Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici , da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale di Palagianello”

**IL DIRIGENTE U.T.C.
Arch. Antonio DATTIS**

PALAGIANELLO , 23.02.2009

Premessa

La Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità con la Direttiva 2001/77/CE approvato in data 27 settembre 2001.

Con tale provvedimento normativo, la CE ha riconosciuto la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Le fonti rinnovabili non fossili sono considerate : eolica, solare, geotermica, modo ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La CE si sofferma, anche sulle procedure amministrative predisponendo una regolamentazione allo scopo di :

- Ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili ;
- Razionalizzare ed accelerare le procedure dell'opportuno livello amministrativo;
- Garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

La Legge comunitaria del 2001 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 Settembre 2001.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea.

Ai fini di quanto indicato nell'art. 12 del predetto D.Lgs 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazioni relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti è stata individuata come struttura, al Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico – Innovazione Tecnologica.

Il settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico – Innovazione Tecnologica Regionale, ha constatato la necessità di adeguare la guida procedurale vigente, approvata con le D.G.R. n. 716/2005, n. 1550/2006 e n. 1630/2006, al fine di consentire una corretta e lineare procedura amministrativa nonché il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale

Con deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007 n. 35 avente per oggetto *“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lvo 29 dicembre 2003 n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio”* sono state approvate le *“ Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio”*.

In particolare, relativamente alle procedure, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, **sono soggetti ad una autorizzazione unica**, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni: il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

In applicazione dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica:

1. gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 387/2003;
2. le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.lgs 387/2003;
3. gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.lgs 387/2003.

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali è necessaria **l'autorizzazione unica**, D.G.R. Puglia n. 35 del 23/01/2007, tra gli altri criteri generali prevede al punto 2.1 lett A10 un concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali in zone classificate agricole.

In applicazione dell'art. 6 del D.lgs 387/2003, gli impianti di cui ai punti precedenti, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale **non superiore a 20 Kw_p**, non necessitano dell'autorizzazione unica ma sono soggetti a **Denuncia di Inizio dell'Attività (di seguito DIA)**.

Successivamente, la Regione Puglia con la legge regionale n.1 del 19 febbraio 2008 ha disposto che per gli impianti di produzione di energia elettrica, con potenza nominale fino a 1MW_p, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.

In fase di applicazione della citata legge regionale n.1/2008 e con particolare riferimento agli impianti eolici e fotovoltaici , è stato rilevato un significativo aumento del ricorso da parte dei proponenti alla procedura semplificata di DIA. Tale situazione ha indotto lo stesso Ente a emanare altri due strumenti legislativi di settore che sono la la Legge Regionale 9 ottobre 2008, n. 25 – “ *Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt*” , per le quali è necessaria la denuncia di inizio dei lavori (di seguito DIL) e la Legge Regionale 21 ottobre 2008, n.31 “*Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*” che sono state recepite ed osservate dal seguente regolamento.

Inoltre questa Amministrazione Comunale con il presente regolamento al fine della salvaguardia in materia di sostegno nel settore agricolo, di cui al citato D.lgs 387/2003, ha ritenuto necessario, dotarsi di opportuni **parametri urbanistici di controllo**, al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW_p, tanto **a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie così come specificato nel più volte citato art. 12 comma 7 del D. lgs 387/2003**.

Articolo 1

Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente Regolamento detta direttive per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della D.G.R. Puglia n. 35/07, L.R. Puglia n.25/08 e n. 31/08.

Articolo 2

Limitazioni

Nelle more di una eventuale pianificazione energetica comunale integrata con lo strumento urbanistico vigente o della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio economici, che il proliferare di tali tipi di impianti potrebbe avere sul territorio di Palagianello, è fissato un limite pari all'8% della Superficie Territoriale Comunale, pari ad un massimo di **330 ha** (8% di 4137 ha) da destinare alla realizzazione di tali impianti, sia se realizzati con Autorizzazione Unica, che realizzati con DIA. A tal fine presso l'Ufficio Tecnico Comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici. Una volta raggiunto il suddetto limite non saranno più accolte richieste di ulteriori impianti, a meno di nuove disponibilità di superfici derivanti da scadenza dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate o/e rinunzie espressamente manifestate dai proponenti. La concorrenza della soglia del 8% della superficie territoriale comunale è data dai progetti e dai proponenti che hanno sottoscritto le convenzioni con l'A.C.

Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto degli interventi proposti, il soggetto proponente si impegna a non utilizzare diserbanti sugli stessi suoli ed a non rimuovere il terreno vegetale, garantendo pertanto che per il rendimento dell'impianto si provveda alla

sola falciatura delle aree interessate; inoltre la stesura dei cavidotti dovrà avvenire in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche) e di tanto dovrà essere consegnata all' U.T.C. adeguata rappresentazione grafica con il tracciato dei cavidotti stessi. Inoltre nella fase istruttoria del progetto l' A.C., a mezzo di U.T.C. o in Conferenza di Servizi provvederà ad indicare le **misure di mitigazione** di impatto che verranno ritenute più opportune in funzione della ubicazione dell'impianto e delle caratteristiche del sito.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a.** Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- b.** Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.
- c.** Per la definizione di "singolo impianto" ai fini del comma precedente ed ai fini dell'applicabilità della procedura semplificata di cui all'art. 3 della L.R. Puglia n. 31 del 21/10/2008 vale quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 per l'accesso alle tariffe incentivanti: " gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici" e pertanto munito di codice di Connessione autonomo fornito dal Gestore.

Articolo 4

Categorie di impianti

Ai fini del presente Regolamento vengono considerate le seguenti categorie di impianti che, sulla base della potenza installata, realizzano insediamenti più o meno impattanti dal punto di vista ambientale:

- a.** Impianti aventi potenza installata fino a 100 kW_p considerati di piccolo taglio e destinati all'utilizzo per auto consumo; tali impianti *non necessitano della stipula di convenzione* ma vengono sottoposti al pagamento di diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art.5;
- b.** Impianti aventi potenza installata superiore a 100 kW_p e fino a 1 MW_p destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione e diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art.5;
- c.** Impianti aventi potenza installata superiore a 1 MW_p destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione e rispondente ai criteri esposti nell'art. 5. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici superiori ad 1 MW_p è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione unica, così come previsto dalla D.G.R. 35/2007.

Articolo 5

Diritti tecnici di segreteria

Il soggetto proponente, data la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di **“endoprocedimenti”** ai quali devono partecipare differenti Settori di questa A.C., dovrà versare all'atto della richiesta di **DIA** , **DIL** o autorizzazione unica in favore del Comune, a titolo di **“Diritti tecnici di segreteria”** in base alle seguenti categorie:

- a. Impianti con potenza fino a 100kW_p (destinati all'autoconsumo):
- **€ 100,00** (euro cento);
- b. Impianti con potenza oltre 100 kW_p e fino a 500 kW_p (destinati alla vendita):
€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento);
- c. Impianti con potenza oltre 500 kW_p (destinati alla vendita):
€ 5.000,00 (euro cinquemila);
- d. Per il parere di competenze , l'esame e gli atti consequenziali , relativi alla **DIL** di cui alla L.R. Puglia n. 25 del 9/10/2008, i proponenti dovranno versare la somma **€5.000,00** (cinquemila) a titolo di diritti di segreteria.

Articolo 6

Misure di compensazione

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali è necessaria l'**autorizzazione unica** tra gli altri criteri generali la D.G.R. Puglia n. 35 del 29/01/2007 prevede al punto 2.1 lett A10 un concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali in zone classificate agricole. Pertanto, il soggetto proponente, impianti per i quali è necessaria "autorizzazione unica" , dovrà versare un contributo per le misure di compensazione una tantum all'atto della stipula della convenzione in favore del Comune, in base alle seguenti categorie:

CONTRIBUTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE UNA TANTUM

- a. *Impianti da 1.001 kW a 3.000 kW:* **€. 15.000,00**
- b. *Impianti da 3.001 kW a 5.000 kW:* **€. 20.000,00**
- c. *Impianti da 5.001 kW a 10.000 kW:* **€. 30.000,00**

d. Impianti da 10.001 kW a 20.000 kW: € 50.000,00

e. Impianti oltre 20.000 kW : € 100.000,00

Articolo 7

Destinazione delle misure di compensazione

e dei diritti tecnici di segreteria

La destinazione del contributo per le **“misure di compensazione”**, individuato apposito Capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune alle seguenti categorie di interventi:

- spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- avviare iniziative promozionali per la valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianali, attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali , showroom e workshop a sostegno dell'economia e dei sistemi produttivi locali locale;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa.
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento

- dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
 - spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici;

Articolo 8

Sottoscrizione della convenzione

- a. Con riferimento all'art. 4 del presente regolamento, i **proponenti** sono obbligati alla sottoscrizione della **convenzione** con questa A.C., nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, e le modalità di gestione .
- b. Unitamente alla presentazione della documentazione relativa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, i proponenti, dovranno allegare atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma .
- c. Per la realizzazione di "singoli impianti" di potenza fino ad 1 MW_p, per i quali la legislazione regionale prevede il ricorso alla DIA, il presente regolamento costituendo atto di indirizzo del Consiglio Comunale decreta sin da ora parere favorevole, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.
- d. Per la realizzazione di "impianti" di potenza superiore a 1 MW_p, per i quali la legislazione regionale prevede il ricorso all' Autorizzazione Unica, il presente regolamento costituendo atto di indirizzo del Consiglio Comunale decreta sin da ora parere favorevole, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

- e. Con la sottoscrizione della convenzione i proponenti si obbligano a denunciare l'impianto fotovoltaico presso l'Agenzia del territorio di Taranto nella categoria "D/1- OPIFICI " , che dovrà avvenire entro e non oltre la comunicazione di ultimazione dei lavori o del collaudo finale.
- f. Il proponente o/e il titolare del diritto di superficie dell'area su cui sarà realizzato l'impianto, si farà carico di tutti gli oneri fiscali che ricadono sul concedente/proprietario, in materia di imposizione diretta indiretta e imposizione locale (Comune, Provincia, Regione)derivanti dal canone di locazione da questi percepito.
- g. I terreni su cui dovranno realizzarsi gli impianti dovranno risultare affrancati da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune di Palagianello.

Articolo 9

Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici devono considerarsi non idonee:

- Aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali exL. 394/91; oasi di protezione ex I.R. 27/98; siti SIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide.
- Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;
- Le aree a pericolosità geomorfologia PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico
- Le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

- Zone classificate a rischio R2,R3,R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;
- Crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale). Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.
- Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A valore eccezionale e B valore rilevante dell'adeguamento del PUG al PUTT/P;
- Ambiti Territoriali Distinti (ATD) dell'adeguamento del PUG al PUTT/P. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.
- Zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.

Articolo 10

Disposizioni finali

Si approva l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con i proponenti secondo quanto riportato nel presente Regolamento entro giorni 60 dalla conclusione del procedimento autorizzativo.

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme nazionali, regionali, comunali o/e degli enti interessati .

Articolo 11

Norme transitorie

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 , comma 5, dall'articolo 4, comma 6 e 7 , e dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale della Puglia n°31/2008, il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del D.lgs. 387/2003, ovvero non sia *validamente* trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, depositata a norma degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001

IL DIRIGENTE U.T.C.
Arch. Antonio DATTIS



COMUNE DI PALAGIANELLO

Terra delle Gravine

Via D'Azeglio, 1 - 74018 PALAGIANELLO
tel. 0998434211 - fax 0998444607

**Schema di convenzione per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici , da
istallarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale di Palagianello**

Nell'anno _____, addì ___ del mese di _____ nella sede comunale davanti a me dott.ssa _____, Segretario Comunale del Comune di PALAGIANELLO, sono personalmente

presenti:

l'arch. _____, nato a _____ (___) il _____ C.F.:

_____, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Palagianello (in seguito il "Comune"), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Palagianello;

e

Il Sig. _____, nella sua qualità di _____ della Società _____ (in seguito "Società"), con sede in _____, via _____, p. I.V.A. _____, ed ivi residente per le proprie funzioni; in quanto a ciò autorizzato dalle funzioni medesime della carica;

I componenti, della cui identità personale io sottoscritto Segretario Comunale sono certo, dichiarano, con il mio consenso di rinunciare all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

- La legislazione Nazionale ed in particolare modo la Legge 10 del 09.01.1991 e il D.lgs. 387/03 in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- lo Stato incentiva la produzione di energia fotovoltaica con risorse economiche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 *"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n° 387"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n° 35 *"Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n°387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio"*, regola le funzioni amministrative degli enti locali al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti al fine della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche; la produzione di energia fotovoltaica non richiede alcun tipo di combustibile, ma sfrutta l'energia del sole. E' quindi un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente;
- l'impianto Fotovoltaico non dovrà arrecare alcun problema alla flora ed alla fauna locale;
- la Regione Puglia con il citato Regolamento n° 35/2007 ha previsto che non necessitano di Autorizzazione Unica e quindi sono soggetti alla sola Dichiarazione di Inizio Attività agli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KW e fino ad 1 MW realizzati sia in zone classificate industriali e sia in zone classificate agricole, dovendosi tener conto

nell'ubicazione di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del D.lgs 387/2003;

- la stessa Regione Puglia con la L.R. 1 del 19/02/2008 all'art. 27 *“Applicazione della disciplina di Denuncia Inizio Attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”* ha confermato che per gli impianti di cui all'art. 2 comma 1, del D.lgs. 387/2003, con potenza elettrica nominale fino ad 1 Mw del *“singolo impianto”* da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/01 sia se collocati in zone classificate industriali che in zone classificate agricole;
- la richiamata DGR 35/2007 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica prevede l'acquisizione, da parte del proponente, di apposito atto di indirizzo o Delibera del Consiglio Comunale, di accoglimento delle proposte per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- ai sensi dei Parr. 2.3.5 e 2.3.6 del Regolamento di cui alla DGR 35/2007 nel caso di esito favorevole della Conferenza dei Servizi, il proponente sottoscrive un Atto di Impegno con il Responsabile del Procedimento della Regione Puglia e con il Comune interessato territorialmente, nonché apposita convenzione con lo stesso Comune, previa sottoscrizione di una polizza fidejussoria in favore della Regione Puglia a garanzia della realizzazione degli impianti e di una ulteriore polizza fidejussoria a favore del Comune interessato a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed a garanzia del pagamento del ristoro ambientale a seguito di dismissione degli impianti;
- con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____ il Comune di Palagianello ha adottato apposito Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
- nell'ambito del territorio del Comune di Palagianello è stata individuata l'area per l'insediamento del parco Fotovoltaico in questione;

- tale insediamento produttivo sarà costituito da pannelli fotovoltaici fissi e/o ad inseguimento per una potenza nominale complessiva di _____ MWe ed una superficie di ha _____;
- le aree di cui sopra, in località “_____” come meglio riportate nei grafici allegati alla presente convenzione (allegato _____) risultano essere composte da terreni di proprietà privata, il cui titolo a favore della Società è regolato da opportuna scrittura privata con i legittimi proprietari già sottoscritta (allegato _____), fatti salvi i necessari diritti di servitù, passaggio e cavidotto che dovessero essere necessari su altri terreni;
- al fine di perseguire l'obiettivo della “eco-sostenibilità” degli interventi, per la realizzazione degli impianti con autorizzazione unica, il proponente verserà un **“Contributo di compensazione una tantum”** all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, determinate secondo i criteri previsti dall'artt.6 del “Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”;
- il **“Contributo di compensazione una tantum”** per la convenzione in oggetto, come sopra fissato, è da ritenersi congruo in ragione del suo contenuto economico e del Pubblico interesse dell'iniziativa avviata dalla Società;
- avendo la Società rappresentato all'Amministrazione Comunale che la realizzazione del citato impianto fotovoltaico comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale, è opportuno prevedere nel testo della convenzione una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento; fermo restando che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere

trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, pena il decadimento della convenzione stessa;

- il proponente si impegna a produrre "Certificato antimafia" e nel caso che l'impianto venga ceduto ad altro soggetto, tale certificato sarà prodotto anche dal subentrante;
- la Società si impegna a costituire le polizze fidejussorie necessarie ai sensi della DGR 23 gennaio 2007 n° 35 e ss.mm.ii.

Vista:

- la Delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____ con la quale si è stabilito di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità allo schema allegato alla stessa delibera (solo per impianti superiori ad 100 kW e destinati alla vendita dell'energia prodotta).

Tutto ciò premesso e considerato

tra il Comune e la Società si conviene quanto segue:

ART.1 Premesse

Le premesse si intendono parte integrante della presente convenzione.

ART.2 Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune di Palagianello e la Società _____, come meglio specificata in premessa, relativamente alla realizzazione ed esercizio, gestione e manutenzione di un impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di _____ MW per una superficie di ha _____ e delle relative opere accessorie e di collegamento, sull'area individuata nella planimetria allegata sotto la lettera "_____".

Per le aree soggette ad eventuali vincoli, ogni intervento dovrà essere corredato del relativo Nulla osta a cura dell'Ente preposto al rispetto dello

stesso. La realizzazione e successiva gestione dell'impianto resta vincolata, senza possibilità di rivalsa da parte della Società, alla positiva valutazione del progetto da parte di tutti gli Enti competenti.

ART.3 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni ____ (_____) rinnovabili su richiesta della Società, e solo a seguito di specifico atto amministrativo del Comune, a partire dalla data di ottenimento dell'Autorizzazione Unica Regionale o di efficacia della DIA nel caso di impianti con procedura semplificata.

ART. 4 Corrispettivo

- Al fine di perseguire l'obiettivo della "eco-sostenibilità" degli interventi, per la realizzazione degli impianti di cui sopra sul territorio comunale, il proponente verserà un **"Contributo di compensazione una tantum"** all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, pari a €_____ determinata secondo i criteri previsti negli art.6 del "Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica".

Il versamento del "Contributo di compensazione una tantum", effettuato in un'unica rata, avverrà precedentemente alla sottoscrizione della presente convenzione e di esso si allega copia ed entro .

Tale contributo è stato riconosciuto congruo dalle parti, sia relativamente al contenuto economico, sia al pubblico interesse dell'iniziativa.

E' espressamente escluso da quanto sopra e va corrisposto, se dovuto, il contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi al rilascio dei permessi di costruire e/o della DIA.

ART. 5 Fidejussioni:

- Il soggetto proponente dovrà produrre una polizza fidejussoria nella misura prevista dalle norme regionali da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua del 1,5%, al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il corretto smaltimento delle infrastrutture all'atto della dismissione dell'impianto in oggetto e la puntuale corresponsione del ristoro ambientale.

ART. 6 Tempi di esecuzione

La Società deve ultimare i lavori entro i termini previsti dai riferimenti normativi per ciascun tipo di autorizzazione .

ART.7 Obbligazioni della Società

Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'impianto Fotovoltaico di cui in premessa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione.

Tutti gli spazi non direttamente interessati dalla presenza di manufatti ed opere afferenti la realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione dell'impianto Fotovoltaico e relative opere accessorie e di collegamento, rimarranno nella piena disponibilità del Comune e dei singoli proprietari privati per le attività attualmente in essere.

La società o/e il titolare del diritto di superficie dell'area su cui sarà realizzato l'impianto, si farà carico di tutti gli oneri fiscali che ricadono sul concedente/proprietario, in materia di imposizione diretta , indiretta che imposizione locale (Comune, Provincia, Regione)derivanti dal canone di locazione da questi percepito.

I terreni su cui dovrà realizzarsi l'impianti risulta libero e affrancato da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune di Palagianello. Con la sottoscrizione della presente convenzione i proponenti si obbligano a denunciare l'impianto fotovoltaico presso l'Agenzia del territorio di

Taranto nella categoria "D/1- OPIFICI " , che dovrà avvenire entro e non oltre la comunicazione di ultimazione dei lavori o del collaudo finale.

Sebbene il progetto è considerato di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche, la società rinuncia alla espropriazione dei terreni sui quali allocare i pannelli fotovoltaici.

ART. 8 Imprenditoria e manodopera locale

La Società utilizzerà durante la costruzione dell'impianto e durante la successiva gestione del medesimo, preferibilmente mano d'opera locale per quanto compatibile con le attività e le mansioni da svolgere.

Particolarmente la Società si impegna, nella fase di gestione successiva alla messa in servizio degli impianti, ad impiegare qualificata manodopera locale per la detta gestione tecnica degli impianti dopo un opportuno e congruo periodo di formazione, svolto a spese della Società stessa.

ART. 9 Promozione dell'iniziativa

La Società si impegna a collaborare con il Comune per promuovere e divulgare l'iniziativa, fatte salve le dovute esigenze di sicurezza, e compatibilmente con le urgenze tecniche dell'impianto, e ad aprire la fruizione dell'impianto alle Scuole o Enti interessati, che potranno prendere visione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di particolare valenza ambientale.

ART. 10 Efficacia della convenzione

La presente convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua costituzione.

ART. 11 Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata, dalla stessa società, per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nei casi, anche

alternativamente tra loro, di mancato rispetto di qualsiasi accordo prestato dal regolamento comunale .

ART. 12 Risoluzione

La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora scaduti i termini stabiliti all'Art. ____per singole fasi, gli studi, i progetti e le opere relative alla realizzazione dell'impianto non siano ancora stati eseguiti.

La presente Convenzione si intenderà altresì automaticamente risolta nell'ipotesi di dichiarazione sfavorevole della Società, in ordine alla fattibilità dell'impianto, contenuta in apposita relazione tecnico-economica.

La Società avrà inoltre facoltà di recedere dalla presente Convenzione, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rilascio o espresso diniego delle prescritte autorizzazioni, da parte degli Enti preposti, decorsi almeno 24 mesi dalla presentazione della relativa domanda;
- mancata risposta o espresso diniego alla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale, da parte del Gestore o del Distributore locale, decorsi almeno dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda.
- impedimenti, di qualsiasi natura, alla realizzazione, anche parziale, per cause non imputabili al Comune, dell'impianto fotovoltaico così come prefigurato in premessa e nell'allegata planimetria;
- impedimenti, di qualsiasi natura, all'esercizio dell'impianto.

La Convenzione si considererà risolta con il pervenire al Concedente della comunicazione del Concessionario.

ART.13 Cessione della Convenzione da parte del Concessionario

Poiché la realizzazione del citato impianto comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla convenzione è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire

i corrispettivi ad Esso dovuti in forza della convenzione e che il Terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, dalla Giunta Comunale, pena il decadimento della convenzione stessa.

ART. 14 Riconsegna dell'area

Al termine della convenzione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, o in caso di revoca della Concessione tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui risulta consegnata, rimuovendo tutte le attrezzature, le opere superficiali, quelle provvisorie e sgomberando le eventuali macerie, da conferire in discarica autorizzata allo smaltimento degli stessi, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza dall'area interessata dall'impianto, con la successiva consegna della relativa certificazione di avvenuto conferimento del materiale suddetto. Solo a seguito di tali adempimenti il Comune rilascerà quietanza per lo svincolo delle polizze fidejussorie. In caso di inadempienza da parte della Società, tali adempimenti saranno realizzati a cura del Comune, mediante l'utilizzo delle polizze fidejussorie all'uopo contratte dalla Società.

ART. 15 Garanzie

La Società, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell'energia prodotta, si impegna a realizzare l'impianto nei termini previsti dall'art. _____. La Società rinuncia fin da ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune di Palagianello in caso di mancato

rilascio o revoca o annullamento degli atti concessori a seguito di impedimenti da parte di altri Enti.

ART. 16 Definizioni delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e alla interpretazione della presente convenzione in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva e bonaria composizione tra le parti.

Qualora tale bonaria composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni, dette controversie saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri di cui uno scelto dal Comune, uno dalla Società ed uno indicato dal presidente del Tribunale di Taranto.

Detto collegio giudicherà in via arbitrale e deciderà anche in merito alle spese sul giudizio.

ART. 17 Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 18 Spese ed oneri

La presente Convenzione è redatta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ed ha efficacia con la firma del Concedente e del Concessionario.

Tutte le spese relative alla presente convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione è costituita da n.....pagine, che le parti sottoscrivendole le rintengono conformi a quanto tra loro pattuito.

Palagianello, lì _____

Il Concessionario

Il Concedente